

ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE GIORNALISTA

di Tiziana Valeriana de Virgilio

Tribunale di Bari - Sez. Lavoro
Sentenza 1 marzo 2011 n. 3262
(Giudice dr.ssa Rubino)

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 25\3\1999 il ricorrente adiva il Giudice del Lavoro per sentir:

1 - Accertare e dichiarare di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della Edizioni del Roma s.r.l. dal 19\10\96 al 13\4\98, e che l'attività lavorativa si è svolta presso la redazione barese del quotidiano "R.";

2 - Accertare e dichiarare di essere stato illegittimamente licenziato in data 13\4\98.

3 - Conseguentemente, accertare e dichiarare il proprio diritto all'inquadramento contrattuale, con le medesime decorrenze, secondo il CCNL Giornalisti attualmente vigente, come redattore di prima nomina dapprima, ed in seguito, dal febbraio 1997, come caposervizio; ovvero altro inquadramento ritenuto di giustizia;

4 - Accertare e dichiarare la nullità, ovvero la inefficacia nei propri confronti di ogni eventuale contratto di appalto di servizi intercorso e/o ancora intercorrente tra la Edizioni del R. s.r.l. e la E. s.r.l., con ogni conseguenza di legge; in particolare, accertare e dichiarare che la Edizioni del R. s.r.l. ha interposto fittiziamente tra sé ed esso istante, ai sensi dell'art. 1 della legge 1369\60, la E. s.r.l., con sede in (...).

Conseguentemente:

5 - Condannare la Edizioni del R. s.r.l., al pagamento in proprio favore, della complessiva somma di lire 135.656.565 (per differenze retributive, straordinario, indennità di ferie non godute, di mancato preavviso e T.F.R. mai corrisposto, oltre che per la rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sino al 26\10\98), oltre ulteriori interessi e rivalutazione

dal 27\10\98 sino al soddisfo; ovvero di altra somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia;

6 - dichiarata la illegittimità del licenziamento intimato oralmente in data 13\4\98, ordinare alia Edizioni del R. s.r.l., la propria riassunzione, entro tre giorni, nelle medesime mansioni e funzioni svolte in precedenza, ovvero, in mancanza, condannare la medesima Società al pagamento di una indennità pari a sei volte l'ultima retribuzione mensile globale di fatto, oltre accessori; ovvero, in subordine, altra somma quale ritenuta di giustizia;

7 - Condannare la Edizioni del R. s.r.l., alla regolarizzazione previdenziale, contributiva ed assistenziale del rapporto presso l'I.N.P.G.L. in relazione al periodo dedotto in giudizio da statuirsi nel contraddittorio dell'I.N.P.G.L.;

8 - Condannare infine la Edizioni del R. s.r.l., alla rifusione delle spese di lite.

In subordine:

9 - ove accolte le domande di cui ai punti 1, 2 e 3, ma rigettata la domanda sub 4, adottare i provvedimenti di condanna di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 in danno della E. s.r.l.; inoltre, adottare i medesimi provvedimenti anche, in via solidale, in danno della Edizioni del R. s.r.l., nei limiti di cui all'art. 3 della legge 1369\60 e all'art. 1676 c.c.

In fatto il ricorrente assumeva di aver prestato attività di lavoro subordinato, quale giornalista, presso la redazione barese del quotidiano "R.", in (...), dal 19\10\96 al 13\4\98, osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato, per almeno otto ore giornaliere, distribuite nella mattina e nel pomeriggio, in media dalle 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00; e di aver effettivamente svolto le seguenti mansioni: dall'inizio del rapporto (19\10\96) a fine gennaio 1997: redattore, addetto alle cronache regionali e nazionali, con incarico di seguire e riferire sulle notizie provenienti dalla amministrazione della Regione Puglia; dal febbraio 1997 alla cessazione del rapporto (13\4\98): caposervizio, con incarico di curare tutta la realizzazione delle pagine dedicate alla provincia di (...),

coordinando l'operato dei collaboratori esterni della provincia jonica. Il tutto continuando a seguire e a riferire delle cronache regionali e dell'amministrazione della Regione Puglia.

Il lavoratore esponeva altresì di aver scritto numerosissimi articoli, tutti pubblicati sul quotidiano "R.", che offriva in produzione; di essere stato continuativamente a disposizione del datore di lavoro, rimanendo in redazione per tutto l'orario di lavoro ed anche oltre.

Riferiva altresì che in relazione alla attività svolta all'interno della redazione del quotidiano R., il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti di (...) aveva provveduto a riassicurare la attestazione di compiuta pratica.

Il ricorrente esponeva di aver prestato tale attività lavorativa in assenza di qualsivoglia copertura assicurativa e previdenziale, oltre che in assenza di un regolare contratto di lavoro; riferiva di aver ricevuto sporadici e infimi acconti sulla retribuzione maturata, anziché dall'editore effettivo datore di lavoro, (Edizioni del R. srl.), da un soggetto diverso e distinto, tale "E." s.r.l.. Riferiva che sotto la promessa di una futura regolarizzazione della posizione, gli erano state fatte sottoscrivere delle ricevute per "cessione di diritti di autore" (che esibiva); e sul punto sosteneva che tale equivoca formula era stata utilizzata dal soggetto erogatore (E. s.r.l.) al fine di eludere la normativa in tema di lavoro subordinato.

Il lavoratore esponeva che una volta cessato il rapporto, e contestata l'esistenza del credito retributivo all'editore (con nota del 12/6/98), questi aveva risposto confessando che la redazione del quotidiano barese "R." era stata affidata in appalto di servizi, dalla "Edizioni del R." s.r.l. alla "E." s.r.l..

Deduceva quindi la interposizione fittizia del soggetto E. e quindi chiedeva la condanna di entrambi (committente e appaltatore) al pagamento delle seguenti somme come da conteggi allegati e notificati: retribuzioni: 61.409.048; 13° mensilità: 4.458.435; Straordinario: 26.821.405; Ferie non godute: 2.880.103; Mancato preavviso: 24.827.616; T.F.R. 6.585.734; per un totale di lire 126.982.341, oggi pari a € 65.580,91 oltre accessori.

In merito al licenziamento oralmente comminatogli, rivendicava, a titolo di penale quale prevista dalla cd. tutela obbligatoria per la illegittima risoluzione del rapporto la somma

pari a lire 23.647.158, oggi pari a € 12.212,74, oltre accessori.

Infine chiedeva condannarsi le parti resistenti alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale presso l'INPGI (Istituto assicurativo della copertura previdenziale in favore della categoria giornalistica).

In via istruttoria deferiva interrogatorio formale alla Edizione del R. e chiedeva prova per testi sui fatti di causa.

Si costituiva la Edizioni del R. srl, la quale confermava la esistenza dell'appalto di servizi, contestava la sussistenza di alcun rapporto di lavoro con il ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda;

si costituiva la E. srl, contestando la pretesa e chiedendo il rigetto della domanda;

si costituiva altresì l'INPGI che, con domanda riconvenzionale, chiedeva, in caso di accoglimento della domanda, la condanna delle società resistenti al pagamento dei relativi contributi previdenziali.

Ammessi gli interrogatori formali e la prova per testi, veniva assunto l'interrogatorio formale del ricorrente; quanto all'interrogatorio del legale rappresentante della Edizioni del R., dopo numerosi rinvii disposti al fine di consentire la comparizione del legale rappresentante della società, veniva dato atto della mancata comparizione;

veniva disposto con riferimento alla mancata comparizione del legale rappresentante della E.; in seguito alla dichiarazione dell'intervenuto fallimento di tale società, il giudizio veniva interrotto.

Riassunto ritualmente il giudizio e notificata alle controparti l'istanza ed il decreto di comparizione, si costituiva solo l'I.N.P.G.L., mentre le altre due società restavano contumaci; venivano dunque escussi i testi di parte ricorrente.

Dato in seguito atto della tardiva costituzione della Edizioni del R. srl, alla odierna udienza previa discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda merita accoglimento.

Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Curatela fallimentare della E. in quanto, sebbene ritualmente citata, non si è costituita.

Nel contempo va altresì dichiarata la tardiva costituzione del Fallimento della Edizione del R..

Ciò premesso, occorre affrontare partitamente le varie questioni che il ricorrente ha proposto.

1. Circa **la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico**, la tesi attorea deve ritenersi fondata.

In diritto é opportuno richiamare il critero della subordinazione attenuata ritenuto il metro più accreditato e congruo per qualificare il servizio giornalistico, in ragione del tipo “intellettuale e/o creativo della prestazione”, delle mansioni svolte con “un certo margine di autonomia” e del “carattere collettivo dell’opera” (Cass. 9.9.2008 n. 22882). Infatti costituisce insegnamento sovente ribadito dalla Suprema Corte, quello secondo il quale *l’elemento della subordinazione del giornalista risulta attenuato in quanto prevale quello della collaborazione*, con la conseguenza che elementi distintivi sono essenzialmente *la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l’incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell’ambito delle istruzioni ricevute* (Cass. n. 6727 del 16/5/2001, che ha aggiunto: *non rilevando in contrario né la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, né l’eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali, né la circostanza che l’attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore*). Più di recente, la Corte Regolatrice ha ribadito la compatibilità di un *notevole grado di autonomia goduto dal lavoratore-giornalista*, statuendo che *la non quotidianità della prestazione e l’autonomia del suo svolgimento costituiscono carattere peculiare del rapporto di lavoro giornalistico, di cui si tiene conto in sede di contrattazione collettiva nel determinare la misura delle retribuzioni* (Cass. n. 6983 del 9/4/2004).

Dunque nel caso di un rapporto di lavoro giornalistico (così come accade in genere per le professioni di tipo intellettuali) la subordinazione si attaglia a caratteri peculiari, più morbidi.

Quanto agli indici utili a rilevare lo stabile inserimento del giornalista nell’organizzazione

aziendale, la giurisprudenza segnala dunque *“l’incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione”* (Cass. 16.5.01 n. 6727), così soddisfacendo in modo duraturo l’esigenza aziendale di curare una rubrica (Cass. 13.6.87 n. 5223).

Dalla *ratio* essenzialmente funzionale di tale criterio di individuazione del collaboratore fisso, deriva - come evidenziato nelle pronunce richiamate - che la natura subordinata della prestazione é compatibile sia con una certa libertà di movimento, sia con la mancanza di un orario predeterminato, sia con la retribuzione commisurata alle singole prestazioni (Cass. 2.4.09 n. 8068).

Ne deriva che: *“Ai fini dell’accertamento della subordinazione in un rapporto di collaborazione giornalistica, poiché il comportamento delle parti dopo la conclusione di un contratto di durata ha una rilevanza prevalente rispetto alla volontà iniziale manifestata dal nomen iuris, sono decisivi la continuità della prestazione e il vincolo di dipendenza”*. (Cass. civ., sez. lav., 25-06-2009, n. 14913 dove la natura subordinata

della prestazione é stata affermata in quanto il giornalista era presente in redazione tutti i giorni, rispettava l’orario di lavoro comune agli altri addetti al medesimo servizio, attuava le direttive del caporedattore e del caposervizio, era soggetto a richiami verbali e scritti, disponeva di una postazione propria e fruiva dei riposi previsti dalla contrattazione collettiva).

A ciò si aggiunga quanto previsto nel contratto collettivo dei giornalisti (esibito in stralcio) dove la materia é così disciplinata:

Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.

Agli effetti di cui al comma precedente sussiste:

- *continuità di prestazione allorché il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;*

• *vincolo di dipendenza allorquando l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;*

• *responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.*

Le norme del presente contratto si applicano altresì ai giornalisti che prestano soltanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l'editore abbia esplicitamente convenuto tale applicazione per iscritto.

Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all'impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese. Limitatamente ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata al presente contratto è fissata anche la retribuzione minima per almeno 2 collaborazioni al mese.

Alla luce della normazione richiamata e dei principi statuiti dalla supremo Collegio, peraltro seguiti costantemente dalla giurisprudenza di merito (trib. Milano 24.11.06 Milillo c/RCS Periodici), che il vincolo di subordinazione nel lavoro giornalistico va ravvisato, da un lato, nella sottoposizione tecnico-gerarchica (seppur attenuata data la natura squisitamente intellettuale delle prestazioni, caratterizzate da creatività e autonomia) del giornalista al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro e, dall'altro, nella costante messa a disposizione dell'editore della prestazione lavorativa, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra.

Orbene, ciò in diritto premesso, occorre tener conto della copiosa documentazione esibita che dimostra, a parere di questo giudice, già di per sé la sussistenza di una collaborazione quotidiana non riferibile ad uno schema autonomo; peraltro,

la esibite delibera di Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti che ha accertato lo svolgimento della pratica professionale, è ulteriore conferma di una presenza quotidiana del ricorrente in redazione. Infine, la formula formalmente adottata per giustificare il pagamento dei compensi in favore del hcorrente (ricevute su cessioni di diritti di autore) ovviamente denota già di per sé, nella sua ingenua formulazione, il discutibile tentativo di coprire il versamento di compensi in forma sottoposta alla sola ritenuta di acconto. La continuità degli stessi, poi, enuclea anche il requisito del pagamento periodico della retribuzione.

Ma, venendo in particolare, agli esiti della svolta istruttoria, è doveroso considerare la circostanza della mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale.

A tale specifico proposito va sottolineato come la società del R. ha in un primo momento richiesto al giudice di consentire l'interrogatorio formale di un procuratore speciale e, sul punto questo giudice, sulla scorta di quanto Cass. 23-12-1998, n. 12843 statuisce laddove precisa che: *L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere a esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 c.p.c.*, ha rigettato la istanza; in seguito, la ripetuta mancata comparizione del legale rappresentante è stata giustificata con presunti impegni parlamentari.

Tuttavia, posto che il generico riferimento alla qualità di parlamentare non esclude ovviamente la necessità di presentarsi dinanzi al Magistrato del Lavoro che abbia convocato la parte ai fini dell'interrogatorio, e posto che nel processo civile non esiste una norma paragonabile all'art. 486 del codice di procedura penale norma sul cui tenore letterale si è sviluppata la giurisprudenza in tema di assenza ingiustificata (Trib. Brescia, 23-11-1995 (imputato: Sgarbi); in *Foro it.*, 1996, I I, 432), di fatto nessuno è comparso o ha giustificato il proprio impedimento nelle udienze successive alla ordinanza del 12/3/2001; anzi tale società è rimasta a lungo contumace dopo la riassunzione del giudizio. La parte (On. I.B.) si è quindi sottratta senza alcuna giustificazione a rendere il deferito interrogatorio.

Quindi la mancata comparizione del legale rappresentante della Edizioni del R. srl è un fatto pacifico; così come lo è quella del legale

rappresentante della E., almeno sin quando questa società é stata *in bonis*.

Sulle conseguenze della mancata comparizione in presenza di un quadro documentale già precostituito si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Cass. Civ., sez. un., 29-04-2008, n. 10827, Molino c. Soc. coop. Progetto lavoro statuendo che: *“I documenti formati dalla stessa parte che li produce, se caratterizzati da un apprezzabile grado di specificità, possono assumere valenza indiziaria e costituire una risultanza di riferimento sufficiente a consentire al giudice di ritenere per ammessi, ai sensi dell’art. 232, 1° comma, c.p.c, i fatti dedotti nell’interrogatorio cui la parte non abbia risposto”*.

Più in generale, va richiamato il principio base di cui all’art. 232 c.p.c. secondo il quale in ipotesi quale quella in esame, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale, valutato ogni altro elemento di prova.

Il giudice dunque, ha la facoltà, non l’obbligo, di ritenere ammessi i fatti dedotti nel mezzo istruttorio de quo, sempre previa valutazione degli altri mezzi di prova acquisiti (Cass. 30.7.88 n. 4790). Trattasi evidentemente non di un effetto automatico, ma del risultato di una più ampia valutazione dell’intero quadro probatorio acquisito riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo al quale il giudice può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e, perciò, di prova (cfr. per tutte, Cass. n. 11233 del 1997: *“L’art. 116 cod. proc. civ., disciplinando la valutazione delle prove, dispone che il giudice deve valutare secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge non disponga altrimenti (comma 1); aggiunge che egli può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno nel corso dell’interrogatorio non formale, dal rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinato ed in genere dal contegno mantenuto dalle parti nel processo (comma 2). L’art. 232, comma 1, dello stesso codice stabilisce a sua volta che se la parte, di cui é stato ammesso l’interrogatorio formale, non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti che sono stati dedotti nell’interrogatorio. Il problema posto dalla sentenza impugnata e dalle critiche che le*

vengono rivolte é se, quante volte il giudice ritenga di non considerare ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio, ed a ciò pervenga in base alla considerazione che, per sé, in quel caso, il fatto della mancata risposta all’interrogatorio non si presti ad essere valutato come ammissione, la sentenza presenti un vizio di violazione delle norme richiamate. La Corte ritiene che ciò sia da escludere. La mancata risposta all’interrogatorio rappresenta un fatto, qualificato, riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo, cui il giudice può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova, ma che resta tuttavia soggetto alla sua prudente valutazione ed al quale quindi il giudice, senza incorrere in violazione della legge processuale, può negare nel caso concreto quel valore. Certo, quante volte la legge processuale attribuisce al giudice un potere e le parti chiedono che egli lo eserciti il giudice ha il dovere di dare conto delle ragioni della sua scelta).

Allo stesso modo la Suprema Corte ha ritenuto che l’esposto principio non subisca deroghe nel caso in cui il convenuto contumace, ritualmente raggiunto dalla notifica del verbale di ammissione della prova, non si presenti a rendere l’interrogatorio formale (cfr. Cass. n. 1649 del 1996).

Ed ancora, una recente sentenza del Tribunale di Bolzano, sez. Lav. 3 aprile 2006 ha statuito che *“se la parte non si presenta all’interrogatorio il giudice deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestate e dovrà ritenerlo sussistente, proprio perché l’atteggiamento difensivo delle parti, elimina il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti, in ossequio ai principi di concentrazione, immediatezza ed oralità che informano il nostro sistema processuale”*.

Nel caso oggetto del presente giudizio, gli elementi istruttori dunque da valutare oltre a quanto evidentemente statuito dall’art. 232 c.p.c. al fine di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio sono costituiti dalla prova testimoniale confermativa della prospettazione delle circostanze di fatto operata con il ricorso. Dichiarazioni peraltro, uniche, precise e concordanti.

Il teste: S.B.: *Confermo che il sig. M.D. ha lavorato presso la redazione barese del quotidiano R., nel periodo dall’ottobre 1996 all’aprile 1998; tanto posso riferire in quanto anche io nello stesso periodo lavoravo lì. Eravamo colleghi e svolgevamo attività lavorativa nella stessa stanza, in via (...), a (...); confermo che l’orario di lavoro, comune anche a me, era articolato all’incirca per otto ore giornaliere dal lunedì al sabato, in media dalle 8.00 alle 13.00 e nel*

pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00; molto spesso capitava di lavorare oltre gli orari che ho indicato, per necessità di redazione. Le mansioni espletate dal Sig. D. quando ha iniziato a prestare attività lavorativa erano quelle di giornalista redattore: egli seguiva gli eventi della cronaca amministrativa e politica della Regione Puglia, li recandosi per interviste, conferenze stampa, per seguire le riunioni del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale. Poi tornava in redazione e redigeva i relativi articoli; questa attività, inizialmente, era diretta dal Sig. V.C., capo redazione, il quale coordinava la attività dei giornalisti. Molto spesso le direttive erano date direttamente dal Direttore editoriale G.T.; oltre a costoro, D. riferiva anche all'Onorevole G.M., responsabile delle pagine politiche; D. e M. (che era giornalista professionista) lavoravano a stretto contatto. Noi giornalisti, compreso D., lavoravamo sui computer della redazione, scrivendo i nostri articoli, per così dire, direttamente "in pagina", il che vuol dire che ci venivano assegnati gli spazi all'interno della pagina del giornale, all'interno dei quali realizzavamo direttamente gli articoli". A febbraio 1997 al D. fu affidato l'ulteriore incarico di coordinare il lavoro dei collaboratori della provincia di Taranto; il giornale aveva una intera pagina dedicata alla cronaca di Taranto, pagina della quale il D. era responsabile; nel frattempo continuava a seguire la cronaca della Regione Puglia. Nello svolgimento di questa attività lavorativa, D. scriveva almeno un articolo al giorno; spesso più di uno. In linea di massima gli articoli venivano tutti pubblicati, in quanto concordati in precedenza. D. rispondeva del proprio operato ai dipendenti della Edizioni del R. srl; egli dipendeva inizialmente dal Direttore C.. Quando, nell'ottobre del 1996, aprì la redazione barese del R., già da alcuni giorni prima dell'uscita venne a Bari tale F. D.O., giornalista contrattualizzato della Edizioni del R. srl, il quale ci istruì circa l'utilizzo del software e dei macchinari. Sicuramente software e macchinari erano di proprietà della Edizioni del R. srl. Quando andò via C., la direzione della cronaca pugliese fu assunta da P.L. e da R.C.; costui era contrattualizzato e quindi regolarmente assunto dalla Edizioni del R. srl di Napoli. Della E. srl posso dire quanto segue: inizialmente ci avevano detto (V.C. e l'Onorevole F.A., referente politico del Direttore editoriale On. G.T.) che saremmo stati contrattualizzati da questa cooperativa; tuttavia mai nessun contratto io ho visto né firmato; presumo che lo stesso fosse avvenuto per D., il quale so che non aveva alcun contratto: l'unico

contrattualizzato era R.C., con il Roma di Napoli; come ho già detto la E. resta solo un nome che non aveva nessuna valenza, né nessun ruolo concreto nella attività di redazione.

Il teste: M.G.: "Io ho lavorato come giornalista prima di laurearmi e quindi prima di diventare avvocato, come giornalista presso la redazione barese del quotidiano R., in (...), orientativamente negli anni 1996, 1997 e 1998. Il Sig. D., che era mio collega, arrivò qualche mese dopo di me, nell'autunno del 1996; lo ricordo perché erano i mesi successivi alle elezioni politiche del 1996. Io sono rimasta al lavoro sino alla mia laurea, avvenuta a luglio del 1998; D. quindi lavoro sino all'aprile 1998; eravamo insieme in redazione. L'orario di lavoro della redazione, e quindi anche del D., era abbastanza flessibile, ma noi arrivavamo ogni giorno, dal lunedì al sabato, la mattina per raccogliere le informazioni all'esterno della redazione, poi tornavamo in redazione per scrivere gli articoli e impaginare il giornale; andavamo via solo dopo la chiusura della impaginazione delle pagine della cronaca barese, a sera inoltrata, sempre dopo le ore 20.00; il giornale usciva anche il lunedì e quindi, sia pure con una maggiore tolleranza, seguivamo gli stessi orari anche la domenica; eravamo in sette o otto, tra cui il D., e lavoravamo tutti insieme in una grande stanza open space, nella quale ognuno aveva la sua postazione. C'era una pausa pranzo, che ognuno gestiva in base al proprio carico di lavoro. Quanto alle mansioni, gli incarichi venivano attribuiti dal Capo redattore, inizialmente V.C., in seguito P.L.. D. si occupò come redattore delle cronache amministrative della Regione Puglia; appena arrivò, il Capo redattore gli conferì questo incarico; successivamente, quando il giornale si ampliò, al D. venne affidata anche la responsabilità della pagina della cronaca tarantina, nel senso che operativamente lui raccoglieva gli articoli trasmessi dai collaboratori esterni, attribuendo loro il titolo e inserendoli nella cronaca di Taranto. E ciò avvenne sino a che io ho lavorato lì. Confermo che D. scrisse numerosissimi articoli a sua firma, anche più di un articolo al giorno; per la sua presenza in redazione, ho già riferito prima; in ordine alla circostanza n. 10, posso riferire che per iniziativa dell'Onorevole G. . sorse a Bari la redazione barese del quotidiano R.; la redazione sorse

nell'appartamento barese precedentemente adibito a studio personale dell'Onorevole T.; la redazione barese aveva un filo diretto con l'editore napoletano del giornale; lì univano le pagine da noi curate, dopo averle riempite su moduli provenienti sempre da Napoli; la redazione napoletana é la sede della Edizioni del R. srl; non posso dire a chi appartenessero gli strumenti che usavamo (scrivanie, computer, software e quant'altro necessario), perché quando io arrivai lì la redazione era già fisicamente presente; per ciò che concerne i pagamenti, posso solo riferire che noi perceivamo il nostro compenso a mani di un collaboratore dell'Onorevole T., ogni mese, più o meno puntualmente; non ricordo se firmassimo o meno delle ricevute; francamente io non me ne preoccupavo, perché da studente qual ero, avevo l'entusiasmo di imparare il più possibile. Non sono in grado di ricordare se la E. srl svolgesse un ruolo nella redazione dove lavoravo. Voglio chiarire che io non ho vertenze in corso contro il quotidiano R..

Il teste: V.B.: "Io ero capo dei servizi sportivi del quotidiano R., per circa tre anni; Sì, ricordo che il D. ha lavorato come giornalista per il quotidiano R. nel periodo indicatomi. Sì, ricordo che il D. era addetto alle cronache regionali, in particolare di Taranto; ricordo che era anche molto bravo nella grafica e veniva chiamato dai miei redattori per l'impaginazione e la veste grafica. Sì, ricordo che il D. ha scritto degli articoli; non ci sono dubbi che fosse a disposizione del giornale negli orari di lavoro, ovvero dalle 9.00\9.30 sino alle 21.00, 22.00 di sera.

Io osservavo questo orario e il D. c'era. Ricordo che in redazione c'era una persona di fiducia del Direttore T., ed é a lui che rispondevano tutti, tale P.L.. Questa persona dirigeva l'intera redazione e preciso inoltre di ricordare la circostanza in cui il Direttore ci presentó questa persona, affermando che questa sarebbe stata il direttore della redazione; ogni mattina ci riuniva e ci dava disposizioni su quello da fare in giornata. Dava disposizioni a tutti, anche al D., mi ricordo che prima tale ruolo era ricoperto dal C., poi fu sostituito, senza motivo aggiungo, da questa persona di fiducia del Direttore. Il D., come me del resto, lavorava sempre e soltanto nei locali, utilizzando macchine e attrezzature tutte di proprietà della Edizioni del Roma srl. In merito alle circostanze

relative alla E. srl, posso chiarire che io non so neanche chi fossero, perché io mi riferivo unicamente alla Edizioni del R. srl.

Orbene, le riferite dichiarazioni confermano in pieno lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, attesa la ricorrenza di quegli elementi distintivi, quali la continuità della prestazione, la responsabilità del servizio, il vincolo di dipendenza, la regolarità dell'orario da osservare, le direttive impartitegli, l'essere stato continuativamente a disposizione del datore di lavoro, nonché, pur nella peculiarità nell'attività giornalistica, l'esistenza di giornale o orari prestabiliti.

I testi hanno inoltre confermato senza dubbio alcuno ed in modo conforme il periodo di lavoro e l'orario osservato. Parimenti é stato confermato che all'inizio del rapporto il ricorrente ebbe a svolgere le mansioni di redattore, in quanto addetto alle cronache regionali e nazionali, con incarico di seguire e riferire sulle notizie provenienti dalla amministrazione della Regione Puglia; nel mentre, dal febbraio 1997 alla cessazione del rapporto (13/4/98) ebbe a svolgere le mansioni di caposervizio, con incarico di curare tutta la realizzazione delle pagine dedicate alla provincia di Taranto, coordinando l'operato dei collaboratori esterni della provincia jonica. Il tutto continuando a seguire e a riferire delle cronache regionali e dell'amministrazione della Regione Puglia.

Quanto ai numerosi articoli scritti, essi trovano conferma nella documentazione prodotta ed innanzi richiamata.

Ulteriore conferma della natura del rapporto é nella circostanza che la retribuzione fosse erogata mensilmente e a prescindere dal numero dei pezzi pubblicati.

2. Veniamo ora alla ulteriore questione posta dall'odierno giudizio: il ricorrente assume che in realtà il rapporto di lavoro, benché formalmente imputato alla E., si sarebbe svolto alle dipendenze dirette della Edizione del R. spa che sarebbe stato l'effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative da esso rese.

Questi ha riferito di essere stato retribuito, anziché dall'editore effettivo datore di lavoro, (Edizioni del R. srl), da un soggetto diverso e distinto, tale "E." s.r.l. che tuttavia doveva considerarsi un mero interposto di manodopera e che pertanto, alla luce della L. 1369/60, il

rapporto di lavoro doveva intendersi posto in essere con la Edizioni del R..

Va dunque individuato l'effettivo datore di lavoro del ricorrente.

Invero risulta in atti, per essere stato confermato dai resistenti e persino oggetto di produzione documentale da parte di costoro, che tra le due società resistenti vi era un appalto di servizi, relativamente alla gestione della redazione barese del quotidiano "Roma". In particolare, detto contratto stipulato dunque dalla Edizioni del R. e la E. srl aveva ad oggetto la trasmissione giornaliera da sette a dodici pagine intere - personalizzabili secondo le esigenze della Edizione del R. srl - del tipo indicato dalla stessa società committente.

Preliminarmente occorre precisare che nella specie deve ritenersi operante il principio del *tempus regit actus*, per cui la legge applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio è quella in vigore al momento in cui il rapporto è sorto.

Ne deriva che la normativa di riferimento è la legge n. 1369/60, art. 1.

"È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

È altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguire a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine o attrezzature fornite dall'appaltatore, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli altri Enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo comma 8.

I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni".

È necessario riportare anche l'art. 3:

"Gli imprenditori che appaltano opere e servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi all'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti".

È necessario evidenziare subito quella che è la distinzione tra l'appalto, lecito, e la mera somministrazione di manodopera vietata dall'art. 1 1° comma L. 1369/60.

L'art. 1 a ben vedere, non definisce l'ipotesi vietata, limitandosi il terzo comma a stabilirne la presunzione assoluta di illiceità, sicché, come più volte enunciate dalla Suprema Corte (S.U. 2517/97; 6092/96; 3560/96), essa va identificata tenendo presente l'ipotesi dell'art. 3 medesima legge.

Ebbene, secondo le indicazioni ed i principi che in modo conforme sono stati indicati dalla suprema Corte di Cassazione, la differenza tra l'ipotesi formulata nel 1° comma dell'art. 3 e quella dell'art. 1 stessa legge sta in ciò: la prima concerne un vero contratto d'appalto, avente ad oggetto opere o servizi da eseguire all'interno dell'azienda dell'appaltante, con un'organizzazione ed una gestione propria ed autonoma dell'appaltatore nell'ambito, benvero, della gestione delle attività lavorative concretamente affidate, mentre la seconda esclude detta organizzazione.

Quindi, a ben vedere, è il contenuto precettivo del 3° comma che fornisce i criteri e gli elementi per interpretare l'effettiva portata dell'art. 1 ed a fornire le indicazioni per effettuare l'indagine necessaria per verificare se, nel caso concreto, i dipendenti dell'appaltatore siano stati effettivamente organizzati e gestiti dal committente.

In definitiva i requisiti per la liceità dell'appalto sono:

- 1) organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore;
- 2) assunzione da parte dello stesso appaltatore dei relativi rischi economici;
- 3) assenza di diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto.

La giurisprudenza di legittimità é assolutamente conforme nell'indicare in detti elementi la nota che differenzia e rende lecita o illecita la interposizione di manodopera.

Rilevante é dunque la esistenza dell'organizzazione di impresa con riferimento alle prestazioni concretamente affidate all'appaltatore. (Cass. 10183/90; Cass. 10858/96; Cass. 6092/96; Cass. SU 2517/97; Cass. 7089/00; Cass. 5232/01; Cass. 7917/00; Cass. 11040/00; Cass. 15665/01; Cass. 15337/02).

I paletti perché si abbia interposizione lecita di manodopera sono molto rigidi e sono fissati, oltre che dalla lettera della legge, anche dalla giurisprudenza di legittimità: l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dá luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art. 1, 1 comma, L. n. 1369 del 1960 solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore; in assenza di tale presupposto, la configurabilità di detta fattispecie vietata può essere esclusa quando, nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature (anche informatiche) da parte dell'appaltante, sia verificabile un rilevante apporto da parte dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), know how, software ed in genere beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto¹. Peraltro, poiché il fine del divieto di interposizione di manodopera nelle prestazioni lavorative é quello di evitare che il datore di lavoro effettivo possa sottrarsi agli obblighi disendenti dalla titolarità dei rapporti di lavoro, formalmente imputandoli ad altro soggetto che provvede alla assunzione ed alla gestione dei dipendenti, il divieto opera oggettivamente, prescindendo da un intento fraudolento o simulato delle parti (Cass. 2517/97).

Tanto premesso in diritto, a questo punto é necessario riportare in punto di fatto le risultanze

istruttorie acquisite nel corso dell'istruttoria e desunte dalla documentazione allegata.

Innanzitutto nessuna obiezione di rilievo su quanto affermato sul punto in ricorso é pervenuta dalle parti resistenti. Il ricorrente ha allegato:

- di aver sempre risposto del proprio operato a dipendenti della Edizioni del R. s.r.l., nonché, ovviamente, al Direttore del quotidiano "R." o a suoi incaricati;
- di aver lavorato nei locali della redazione del quotidiano "R.", utilizzando locali, macchine, attrezzature, e laboratori elettronici, software di proprietà della Edizioni del R. s.r.l.;
- di aver lavorato in un contesto organizzativo riferibile unicamente alla Edizioni del R. s.r.l., essendo l'attività della E. s.r.l. del tutto estranea alla pubblicazione della edizione barese del "R."

I testi escussi hanno dunque sul punto, affermato che:

- Teste B.: ... *D. rispondeva del proprio operato ai dipendenti della Edizioni del R. srl; egli dipendeva inizialmente dal Direttore C.. Quando, nell'ottobre del 1996, aprí la redazione barese del R., già da alcuni giorni prima dell'uscita venne a Bari tale F.D.O., giornalista contrattualizzato della Edizioni del R. srl, il quale ci istruí circa l'utilizzo del software e dei macchinari.*

Sicuramente software e macchinari erano di proprietà della Edizioni del R. srl.

Quando ando via C., la direzione della cronaca pugliese fu assunta da P.L. e da R.C.; costui era contrattualizzato e quindi regolarmente assunto dalla Edizioni del R. srl di Napoli.

Della E. srl posso dire quanto segue: inizialmente ci avevano detto (V.C. e l'Onorevole F.A., referente politico del Direttore editoriale On. G.T.) che saremmo stati contrattualizzati da questa cooperativa; tuttavia mai nessun contratto io ho visto né firmato; presumo che lo stesso fosse avvenuto per D., il quale so che non aveva alcun contratto: l'unico contrattualizzato era R.C., con il R. di Napoli; come ho già detto la E. resta solo un nome che non aveva nessuna valenza, né nessun ruolo concreto nella attività di redazione.

- Teste G.: ... *la redazione barese aveva un filo diretto con l'editore napoletano del giornale; lì univano le pagine da noi curate, dopo averle riempite su moduli provenienti sempre da Napoli; la redazione napoletana é la sede della*

¹ così Cass. civ., sez. lav., 15-07-2009, n. 16488, Petazzo c. Soc. Technip Italy, in Mass., 2009, 948; Rep., Foro It., 2009, Lavoro (rapporto) [3890], n. 822.

Edizioni del R. srl ... Non sono in grado di ricordare se la E. srl svolgesse un ruolo nella redazione dove lavoravo ...

- Teste B.: ... In merito alle circostanze relative alla E. srl, posso chiarire che io non so neanche chi fossero, perché io mi riferivo unicamente alla Edizioni del R. srl.

Orbene, a ben vedere, si ritiene che il contratto stipulato tra le due società convenute, dimostra, ad avviso di questo giudice, come nella fattispecie si sia in presenza di un appalto di manodopera.

Infatti non vi sono innanzitutto riscontri circa la sussistenza di altri rapporti commerciali tra la E. srl con altri editori (contratto p. 3); la medesima società non risulta avere né dipendenti né una redazione propria, quindi un compendio aziendale atteso che è risultato che essa utilizzava per la fornitura del servizio, le attrezzature e i locali della Edizione del R. srl (così i testi), sì come utilizzava i capitali della medesima Edizioni del R. per erogare i compensi. Rileva altresì come la fornitura sia avvenuta a (...) appunto presso la Edizioni del R. srl che curava altresì la indicazione degli articoli da trattare. Non meno rilevante è la circostanza che gli articoli venivano realizzati sotto il controllo e nel rispetto delle istruzioni impartite dal direttore del R., on. G.T. e dal suo referente dott. P.L..

Dati questi che dimostrano come si sia dunque in presenza della fattispecie vietata dalla legge innanzi richiamata e ciò alla luce del principio stabilmente ribadito secondo cui l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di capitali, macchine e attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art. 1 L. 1369/1960.

In detto contesto appare allora assolutamente irrilevante la circostanza che la E. srl abbia retribuito il ricorrente nel periodo relativo all'intercorso rapporto di lavoro, atteso quanto statuito dalla Suprema Corte nella pronuncia innanzi citata n. 2517 del 1997.

Alla luce delle indicazioni istruttorie acquisite, deve quindi concludersi che l'appalto traduceva una e propria interposizione fittizia attesa la risultata insussistenza dei requisiti innanzi indicati e che conseguentemente il ricorrente ha svolto la sua attività alle dipendenze della Edizioni del R. srl.

Le conseguenze giuridiche della invalidità dell'appalto riguardano sia gli aspetti retributivi

che gli aspetti contributivi del rapporto di lavoro per cui è causa.

Quanto ai primi, l'ultimo comma del citato art. 1 della legge 1369/60 addossa la responsabilità del mancato pagamento delle retribuzioni all'imprenditore committente, effettivo utilizzatore della prestazione di lavoro. Pertanto nel caso in esame, la condanna al pagamento delle differenze retributive va emessa in danno di Edizioni del R. srl.

Quanto agli aspetti contributivi e previdenziali, vige la regola generale (prevista per tutti i tipi di appalto, leciti e non) di cui all'art.3 della stessa legge, il cui terzo ed ultimo comma così prevede:

Gli imprenditori sono altresì tenuti in solido con l'appaltatore, relativamente ai lavoratori da questi dipendenti, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza.

Il che significa che il datore di lavoro Edizioni del R. srl deve essere condannato alla regolarizzazione previdenziale del rapporto di lavoro del ricorrente presso l'I.N.P.G.L (che peraltro, costituendosi in giudizio, ha concluso in senso conforme).

Ciò detto in ordine all'an e venendo a questo punto ad esaminare il quantum, si richiama innanzitutto quanto in precedenza detto circa la mancata contestazione da parte dei convenuti, degli assunti attoni.

Il principio di non contestazione è oggi normativamente previsto.

Anche dunque con riferimento ai conteggi deve delibarsi applicando il principio de quo.

Infatti, detto principio opera anche quando la parte convenuta si limiti a contestare il titolo della pretesa senza curare di contestare specificamente i conteggi relativi al *quantum*: infatti la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità, della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (così in Cass. 19.1.06 n. 945).

Nella specie i conteggi sono stati redatti in applicazione del CCNL giornalisti applicabile alla fattispecie e ritualmente esibito in stralcio.

Resta quindi definitivamente acquisito il *quantum* della pretesa del ricorrente, ammontante per titoli retributivi a € 65.580,91, come di seguito esposte: Retribuzioni: lire 61.409.048; 13° mensilità: lire 4.458.435; Straordinario: lire 26.821.405; Ferie non godute: lire 2.880.103; Mancato preavviso: lire 24.827.616; T.F.R. Lire 6.585.734; Totale: lire 126.982.341, oggi pagh a € 65.580,91 oltre accessori.

3. Infine, in ordine al **licenziamento**, si osserva e premette quanto segue.

Innanzitutto può affermarsi che il rapporto ebbe fine nell'aprile del 1998.

Il ricorrente ha provato infatti di aver lavorato sino al 13/4/1998. Così hanno infatti riferito i testi: teste B., G. e Be..

Il ricorrente ha altresì allegato di essere stato, sempre in data 13/4/1998, allontanato dal posto di lavoro in forma orale e quindi *ad nutum*; ha riferito che non gli è più stato consentito rientrare in redazione.

Orbene, a fonte di tale assunto, richiamato il quadro probatorio innanzi delineato, deve in effetti rievarsi che nessuna prova della legittimità del licenziamento è pervenuta dalla parte convenuta, ad onta di quanto disposto dall'art.5 della legge 604/66.

A norma dell'art. 2 comma 3 L. 604/66 il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 - che ne impongono la forma scritta *ad substantiam* - è inefficace.

Peraltro, laddove si controverta circa il *quomodo* della risoluzione del rapporto, nel rispetto del principio di cui all'art. 2697 c.c. e in mancanza di prova delle dimissioni, l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento grava sul datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo (Cass. 27.8.07 n. 18087).

Nella fattispecie quindi, richiamato quanto ampiamente già detto circa la mancata contestazione di quanto asserito dal ricorrente, deve darsi per provato che la cessazione del rapporto è stata intimata in modo verbale.

Deve dunque dedursi che la risoluzione del rapporto, in quanto avvenuta in violazione delle norme surrichiamate, sia inefficace, ovvero *tamquam non esset* (ex mulis, Cass. 10634/1997).

Difatti, l'inefficacia del licenziamento prevista dell'art. 2, 1. 604/66, in relazione alla mancata osservanza del requisito della forma scritta costituisce una nullità dell'atto, rispetto alla quale, in mancanza di previsioni specifiche, trovano applicazione i principi generali.

Quanto alle conseguenze del recesso intimato verbalmente, la giurisprudenza, in ossequio al dettato normativo, ne sancisce la inefficacia (Cass. 23.12.96 n.11497) e la inidoneità ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro, quindi sul diritto del lavoratore a percepire le retribuzioni maturande sino alla ripresa del servizio (Cass. 5.6.00 n.7495), applicandovi il medesimo regime sanzionatorio del licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, ove si tratti di imprese assoggettate alla tutela reale. Così, di recente: *"Il licenziamento orale intimato nell'area della c.d. tutela obbligatoria è inefficace e comporta il ripristino del rapporto, nonché il risarcimento del danno, che include il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali"* (Cass. 27.7.07 n. 16675), nonché: *"Il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace per inosservanza dell'onere della forma scritta imposto dall'art. 2 L. 15 luglio 1966 n. 604, novellato dall'art. 2 L. 11 maggio 1990 n. 108, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso, né la qualità di imprenditore del datore di lavoro, né il tipo di regime causale applicabile (reale od obbligatorio), giacché la sanzione prevista dal cit. art. 2 non opera soltanto nei confronti dei lavoratori domestici (ai sensi della L. n. 339 del 1958) e di quelli ultrasessantenni (salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto), conseguendone, quindi, che la radicale inefficacia del licenziamento orale prescinde dalla natura stessa del recesso e, segnatamente, dalla sua eventuale natura disciplinare, in relazione alla quale l'osservanza del dovuto procedimento presuppone anzitutto il rispetto della forma scritta, quale prescrizione che risponde ad una fondamentale esigenza di certezza e si pone su un piano di tutela più generale"* (Cass. 1.8.07 n. 16955).

Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, la domanda va accolta: quindi dichiarato che il ricorrente ha svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della Edizioni del R. srl dal 19.10.96

al 13.4.98 e, conseguentemente la Edizioni R. va condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 65.580,91 oltre accessori come per legge; va altresì dichiarata la inefficacia del licenziamento intimato il 13.4.98 e, conseguentemente, ordinato alla Edizioni R. srl di riassumere il ricorrente o di versare in favore dello stesso, a titolo di risarcimento danni, una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione mensile di fatto, maggiorata di rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ed interessi sulle somme via via rivalutate; va dichiarato il diritto del ricorrente all'inquadramento contrattuale come redattore sino al febbraio 1997 e, da tale data e sino al recesso, come caposervizio; nel contempo va dichiarata la nullità del contratto di appalto intercorso tra la Edizioni R. srl e la E. srl.

Per quanto concerne la domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale essa va altresì accolta e ordinato alla Edizioni del R. di provvedere alia regolarizzare la posizione previdenziale del ricorrente per l'intero periodo lavorativo e con riferimento alla somma indicata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice, alla pubblica udienza del 24.2.2011, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da M.D. nei confronti della Edizioni del R. srl nonché nei confronti della Curatela del Fallimento E. srl e dell'I.N.P.G.I. Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", nonché sulla domanda riconvenzionale svolta dall'I.N.P.G.I. nei confronti della Edizioni R. srl, così provvede nella contumacia della Curatela del Fallimento E. srl:

- 1- accoglie la domanda svolta dal ricorrente e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della Edizioni del R. srl dal 19.10.96 al 13.4.98 presso la redazione barese del quotidiano "R.";
- 2- dichiara la inefficacia del licenziamento intimato il 13.4.98;
- 3- dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento contrattuale come redattore sino al febbraio 1997 e, da tale data e sino al recesso, come caposervizio;

4- dichiara la nullità del contratto di appalto intercorso tra la Edizioni R. srl e la E. srl;

5- conseguentemente condanna la Edizioni R. srl, in ragione del punto sub 1), al pagamento in favore del ricorrente e per i titoli e ragioni di cui in parte motiva, della complessiva somma di euro 65.580,91 oltre accessori come per legge;

6- in ragione del punto sub 2) ordina alla Edizioni R. srl di riassumere il ricorrente o di versare in favore dello stesso, a titolo di risarcimento danni, una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione mensile di fatto, maggiorata di rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ed interessi sulle somme via via rivalutate;

7- condanna la Edizioni R. srl alla regolarizzazione previdenziale, contributiva e assistenziale del ricorrente presso l'INPGI in relazione al periodo dedotto in giudizio;

8- condanna infine la Edizioni R. srl a rifondere il ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi 4.000,00 euro di cui 1.000,00 in favore dell'INPGI oltre iva e cpa come per legge.

(Omissis)

NOTA

La pronuncia del 24 febbraio 2011 del Giudice del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - dott.ssa Simonetta Rubino interviene a dirimere una complessa fattispecie giuridica in materia lavoristica, riguardante il riconoscimento dell'illegittimità e la conseguente nullità del licenziamento subito da un lavoratore giornalista, in forza presso la sede locale di un quotidiano avente sede centrale a Roma. Quale logico e giuridico antecedente di tale richiesta, il ricorrente poneva la declaratoria della quale si richiedeva il riconoscimento dell'inquadramento contrattuale previsto dal CCNL Giornalisti attualmente vigente, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive non percepite ed alla regolarizzazione della propria posizione contributiva. Infine, il Giudice del Lavoro si è pronunciato in relazione

alla qualificazione del rapporto di lavoro del ricorrente, in quanto nella fattispecie *de quo* configurandosi il lavoratore *de facto* alle dipendenze della sede locale del quotidiano suddetto, in virtù del divieto di interposizione illegittima di manodopera ex art 1 della L. n. 1369/60, ciò avrebbe integrato violazione della normativa al tempo vigente da parte della ditta convenuta.

Orbene, le molteplici e complesse questioni testé esposte costituiscono i punti focali della sentenza in esame, che sono stati puntualmente definiti dal Giudice *de quo*, investito della controversia.

In primis, al fine di operare una qualificazione del rapporto di lavoro sussistente tra il ricorrente e la società convenuta, è stata prodromica un'analisi dei caratteri della prestazione resa dal lavoratore, allo scopo di determinare l'eventuale sussistenza o meno del vincolo di subordinazione tra le parti contrattuali. A tal fine, è opportuno richiamare il principio in base al quale nell'ambito del rapporto di lavoro giornalistico, il vincolo di subordinazione tra datore e lavoratore è sottoposto a parametri meno rigidi rispetto a quelli canonici. Difatti, come precisa lo stesso Giudicante, richiamando l'orientamento della Suprema Corte in materia, il servizio giornalistico è qualificato *“in ragione del tipo intellettuale e/o creativo della prestazione, delle mansioni svolte con certo margine di autonomia e del carattere collettivo dell'opera”* (Cass. 9.9.2008 n. 22882). Pertanto, affinché si possa asserire la sussistenza del vincolo di subordinazione del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro, in tal caso il parametro di raffronto sarà costituito dal grado di collaborazione dell'attività prestata, dalla continuità della stessa e dalla responsabilità del servizio reso. Tali requisiti ricorreranno allorché il giornalista tratti in via continuativa un argomento o un settore dell'informazione e metta costantemente a disposizione la propria opera, indipendentemente se essa venga richiesta o meno dal datore di

lavoro. In tal senso si era già espressa in precedenza la stessa Cassazione, la quale aveva affermato che in relazione al grado di autonomia della prestazione del lavoratore-giornalista, essa potesse essere pienamente compatibile con l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto indici rivelatori della stessa fossero la trattazione continua di un argomento e lo stabile inserimento del soggetto nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. 16.05.2001 n. 5223).

Ad ulteriore sostegno di quanto detto depongono anche le disposizioni contenute nel contratto collettivo dei giornalisti, nel quale i criteri della continuità della prestazione, rivolta a soddisfare le esigenze informative dell'azienda, il vincolo di dipendenza, che si sostanzia nella messa a disposizione della prestazione e la responsabilità del servizio di redazione continua di articoli su specifici argomenti, costituiscono parametro d'individuazione del vincolo di subordinazione.

Quindi, l'On. le Giudicante del Tribunale di Bari dimostra di aderire alla concezione che ravvisa il vincolo di subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico non solo nella sottoposizione tecnico-gerarchica ai poteri direttivo, di controllo e disciplinare del datore, che seppure in forma attenuata rimangono persistenti anche in caso di prestazioni di carattere intellettuale, ma valorizza il criterio dalla disponibilità continuativa della prestazione, che è sintomatico del vincolo di dipendenza del lavoratore.

Alla luce di quanto esposto, il Giudice del Lavoro ha ritenuto di poter configurare la sussistenza di tutti gli elementi normativi dimostrativi del rapporto di lavoro di tipo subordinato tra giornalista e società convenuta, in virtù dei suddetti elementi distintivi, quali la continuità della prestazione, la responsabilità del servizio, il vincolo di dipendenza, la regolarità dell'orario da seguire e l'osservanza delle direttive impartitegli, nonché la messa a disposizione continuativa della propria attività al servizio del datore di lavoro.

Ulteriore questione esaminata concerne l'identificazione del soggetto

giuridico, cui riferire la titolarità della posizione datoriale nel caso *de quo*. Infatti, se formalmente il rapporto fosse stato riferito alla sede locale del quotidiano, in realtà è stato rilevato come l'effettivo beneficiario del servizio fosse la sede centrale della società, che giuridicamente rappresentava soggetto distinto.

Di conseguenza, il rapporto di lavoro essendosi costituito ed esplicato in vigenza della L. n. 1369/60, che poneva il divieto di interposizione di manodopera, la fattispecie esaminanda integra gli estremi dell'appalto di mere prestazioni d'opera, nell'ambito delle quali non ha alcuna rilevanza quale sia la propria natura. Difatti, l'art. 1 della legge suddetta sanciva il divieto di affidare *“in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono”*. Tale disposizione va letta in combinato disposto con quella contenuta al successivo art. 3, il quale sancisce che *“Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti.”* Attraverso una lettura combinata delle due disposizioni suddette è rilevabile che, come evidenzia lo stesso Giudicante, l'art. 3 indichi i parametri applicativi di quanto contenuto nell'art. 1 e dunque quali siano i casi di appalto illecito di opere o servizi. Tali requisiti consistono: nell'organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, nell'assunzione da parte dello stesso dei rischi economici dell'attività e nell'assenza

di interventi dispositivi diretti dell'appaltante sulle persone dipendenti dell'appaltatore.

Quale corollario della fattispecie indicata si pone anche la disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 3, della stessa legge che prevede la presunzione assoluta di illegittimità dell'interposizione di manodopera, operando una netta distinzione tra quest'ultima e l'appalto lecito.

In proposito, opportunamente il Giudice *a quo* richiama la ratio che presiedeva al divieto di interposizione di manodopera di cui alla L. n. 1369/60, ovvero intervenire in tutti in quei casi nei quali il datore di lavoro “appaltante” volesse svincolarsi dagli oneri connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, imputandoli formalmente ad altro soggetto, che provvedesse all'assunzione ed alla gestione dei dipendenti, che *de facto* rendevano prestazioni al servizio delle esigenze del soggetto appaltante.

Orbene, a ben vedere, nel caso di specie è senz'altro configurabile l'intento della società convenuta di attuare un'interposizione fittizia di manodopera intellettuale, in quanto il lavoratore non solo prestava la propria attività alle dipendenze della stessa, come è stato in precedenza evidenziato, ma ciò avveniva attraverso l'impiego delle attrezzature ed il know-how della testata per la quale lavorava.

Dunque, benché la sede centrale del quotidiano non risultasse quale datore di lavoro del ricorrente, essa di fatto fruiva della sua prestazione e pertanto, ai sensi dell'art. 3 della legge suddetta, sarà solidalmente responsabile con il soggetto utilizzatore per gli aspetti contributivi e previdenziali del rapporto, restando invece quelli retributivi a carico dell'utilizzatore.

La ricostruzione della fattispecie concreta in analisi operata dal Giudicante si allinea con il costante orientamento della stessa Suprema Corte che in più occasioni ha ribadito la rilevanza che assuma al riguardo l'esistenza dell'organizzazione d'impresa a carico

dell'appaltatore, il quale tuttavia impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, in modo da rendere del tutto marginale l'apporto in tal senso dell'appaltatore (Cfr. Cass. n. 10183/90; Cass. n. 10858/96; Cass. n. 15665/01; Cass. n. 15337/02).

In conclusione, in ordine al licenziamento subito dal lavoratore, il Giudice del Tribunale di Bari si è espresso in favore quest'ultimo, pronunciando declaratoria di nullità del provvedimento impugnato.

Infatti, gli esiti istruttori hanno palesato che il licenziamento in tal caso, essendo stato comminato in forma orale e quindi *ad nutum* nei confronti del ricorrente è da ritenersi inefficace, in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro è sottoposta al requisito *ad substantiam* della forma scritta. Tale irregolarità comporta che il provvedimento adottato dal datore sarà da considerarsi *tam quam non esset* e completamente inidoneo ad incidere sulla continuità del rapporto lavorativo, che quindi dovrà considerarsi mai risolto.

In tal senso, l'odierna pronuncia si allinea con l'orientamento ormai costante in giurisprudenza di legittimità, che indipendentemente dal regime causale applicabile, sia esso reale od obbligatorio, qualifica il licenziamento intimato in forma orale del tutto inefficace, con conseguente ripristino del rapporto allo *status quo ante*, nonché la condanna del datore all'eventuale risarcimento del danno subito dal lavoratore ed al versamento delle retribuzioni maturate siano alla reintegra dello stesso, oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali (Cfr. Cass. 27.07.2007 n. 16675; Cass. 1.08.2007 n. 16955).

La pronuncia esaminata si presenta senz'altro strutturalmente complessa sotto molteplici profili, in quanto dirime una controversia che pone in connessione diverse questioni giuridiche. Innanzitutto, è rilevante l'intervento in merito alla determinazione del vincolo di subordinazione sussistente nell'ambito del rapporto di lavoro giornalistico. Infatti,

tale professione a causa degli ampi margini di autonomia connessi alla stessa, spesso ha posto la problematica circa l'individuazione netta degli indici rivelatori tipici della subordinazione, quali il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. In tal modo, diventa oltremodo difficoltosa l'attuazione di una tutela effettiva della posizione del lavoratore, che qualora venga assimilata ad una collaborazione di tipo non continuativo ed autonoma, comporterebbe un vuoto cautelativo nei confronti del prestatore d'opera. In secondo luogo, è senz'altro interessante ed attuale, la puntualizzazione operata dalla pronuncia in tema di interposizione di manodopera. Difatti, malgrado l'abrogazione di tale divieto a seguito dell'intervento del D.lgs n. 276/03, la cd. legge Biagi, è altrettanto vero che l'attuazione della nuova normativa in vigore ha posto in luce la complessità della fattispecie, nonché le possibili storture e devianze cui essa possa dar luogo, prima fra tutte le ipotesi di appalto illecito di manodopera e sfruttamento del lavoro sommerso, che rimangono tutt'oggi una problematica fortemente attuale.